REGOLAMENTO (CEE) N. 643/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno precisare meglio le condizioni per il riconoscimento delle imprese di condizionamento che beneficiano dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva;

considerando che, ai fini di un più efficace controllo dei quantitativi che beneficiano dell'aiuto, è necessario prevedere, da un lato, sopralluoghi nelle imprese di condizionamento prima del riconoscimento del diritto all'aiuto e, dall'altro, sanzioni per gli operatori che non si sottopongono ai controlli incrociati o non forniscono la documentazione richiesta;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è opportuno precisare meglio le condizioni per la concessione dell'aiuto e dell'acconto; che in tale contesto è opportuno adeguare le modalità relative alla costituzione della cauzione in caso di acconto;

considerando che, ai fini del buon funzionamento del regime di aiuto, l'esperienza acquisita suggerisce l'opportunità di prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione; che in tale contesto è opportuno completare il regime delle sanzioni;

considerando che, ai fini di una corretta gestione, è opportuno precisare il metodo per la determinazione del tasso di taluni denaturanti da mescolare ai sottoprodotti della raffinazione dell'olio d'oliva; che a tal fine è opportuno disporre l'applicazione del metodo di determinazione del contenuto di alcoli alifatici attualmente figurante nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 183/93 (4);

considerando che le modifiche previste per quanto riguarda le modalità di controllo delle imprese comporteranno in alcuni Stati membri adeguamenti di carattere amministrativo; che pertanto è opportuno rinviare l'applicazione di tali modifiche all'inizio della campagna 1993-94;

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2677/85 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/92 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2677/85 è così modificato:

1) All'articolo 2, ultimo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal testo seguente:

« Negli Stati membri che hanno costituito l'agenzia di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84, tale agenzia partecipa alle verifiche in parola. Qualora essa esprima parere contrario, l'autorità competente può concedere il riconoscimento soltanto dopo aver informato la Commissione dei motivi della sua decisione. »

2) All'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, l'espressione « per campagna » è sostituita dall'espressione « ogni dodici mesi ».

3) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda, lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi per i quali, sulla base dei sopralluoghi, è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

Tuttavia, questo termine può essere prorogato, se a seguito dei controlli eseguiti è necessaria un'inchiesta supplementare. Lo Stato membro fissa tale proroga, informandone la Commissione.

Entro 45 giorni dal sopralluogo e almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, l'organismo incaricato del controllo del

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 58.
(5) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
(6) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 84.

diritto all'aiuto comunica all'organismo pagatore, per ciascuna impresa riconosciuta, l'esito del suo operato in merito al riconoscimento del diritto all'aiuto. »

4) L'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 11*

1. L'importo dell'aiuto è anticipato non appena l'interessato presenti all'autorità competente una domanda di aiuto corredata di un attestato, che comprovi la costituzione di una cauzione pari al suddetto importo.

Il pagamento dell'acconto deve comunque aver luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda in parola.

2. La cauzione è costituita alle condizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*). Il periodo di efficacia di detta cauzione copre il periodo necessario per il riconoscimento del diritto all'aiuto. Tuttavia, qualora a seguito dei controlli eseguiti sia necessaria un'inchiesta supplementare oltre i termini previsti, è prorogato il periodo di efficacia della cauzione o è costituita una nuova cauzione per il periodo necessario. Lo Stato membro fissa tale periodo supplementare, informandone la Commissione. In tal caso, qualora l'interessato non comprovi la proroga della cauzione in vigore o la costituzione di una nuova cauzione prima della scadenza della cauzione precedente, quest'ultima viene incamerata. Tuttavia, se la prova viene presentata entro dieci giorni dalla scadenza della cauzione precedente, ne viene incamerata la metà.

3. Entro 45 giorni dal sopralluogo, l'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto comunica all'organismo pagatore, per ciascuna impresa riconosciuta, l'esito del suo operato in merito al riconoscimento del diritto all'aiuto. La cauzione è svincolata non appena l'autorità competente dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all'aiuto sulla base di tali comunicazioni.

Qualora il diritto all'aiuto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non sono state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1, la concessione dell'acconto a una nuova impresa riconosciuta è subordinata alla costituzione di una cauzione pari al 130 % dell'importo di ciascun acconto richiesto durante il primo anno di attività.

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »

5) L'articolo 12 è così modificato :

a) Al paragrafo 1, primo comma, la frase « almeno una volta per campagna » è sostituita dalla frase « almeno una volta ogni 12 mesi ».

b) Al paragrafo 1, ultimo comma è aggiunto il periodo seguente :

« A tal fine i fornitori e gli operatori di cui sopra tengono a disposizione delle autorità incaricate del controllo la documentazione necessaria, definita dallo Stato membro. »

c) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente :

« 6. Qualora venga stabilito, con decisione dell'autorità competente, che la domanda di aiuto al consumo riguarda un quantitativo superiore a quello per cui è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro infligge all'impresa di condizionamento una sanzione pari a 3-8 volte l'importo dell'aiuto indebitamente richiesto, in base alla gravità dell'infrazione. Inoltre, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, l'impresa in questione è tenuta per un periodo da 1 a 5 anni a presentare le domande di aiuto direttamente allo Stato membro che effettua le verifiche previste all'articolo 13, paragrafo 1.

Tuttavia, qualora il quantitativo per cui è stato indebitamente richiesto l'aiuto superi di almeno il 20 % il quantitativo controllato per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria, ritira il riconoscimento per un periodo da uno a tre anni, in base alla gravità dell'infrarzione.

In caso di recidiva e indipendentemente della percentuale del superamento, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, il riconoscimento è ritirato per un periodo da uno a cinque anni, in base alla gravità dell'infrazione.

Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo comma non pregiudicano l'applicazione di altre eventuali sanzioni. »

d) Al paragrafo 7 è aggiunto il testo seguente :

« Fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, qualora i fornitori o gli operatori di cui al paragrafo 1, ultimo comma si rifiutino di sottoporsi al controllo o non siano in grado di fornire all'autorità competente gli elementi in base ai quali accertare che l'olio in oggetto poteva beneficiare dell'aiuto, tali fornitori od operatori sono tenuti a versare allo Stato membro un importo pari al doppio dell'aiuto al consumo chiesto per i quantitativi in parola.

L'importo percepito dallo Stato membro è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia dai servizi od organismi pagatori degli Stati membri. »

6) All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma :

« A tal fine si applica il metodo di determinazione del contenuto di alcoli alifatici figurante nel regolamento (CEE) n. 2568/91. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, il paragrafo 3 dell'articolo 9 e il paragrafo 3 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2677/85, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione